



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 1 di 21

POLICY ANTIRICICLAGGIO



STORIA DELLE REVISIONI

DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
23.02.2021	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DEL 23/02/2021
15.02.2022	REVISIONE ANNUALE 2022	APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DEL 05/04/2022

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 2 di 21

INDICE:

1. PREMESSA
2. FONDAMENTO NORMATIVO DELLA PRESENTE POLICY
3. DEFINIZIONI
4. DESTINATARI
5. FLUSSI INFORMATIVI
6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO
 - a. RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
 - b. DELEGATO DEL RESPONSABILE SOS
 - c. RESPONSABILI DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO
8. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
 - a. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
 - b. OBBLIGO DI ASTENSIONE
 - c. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
 - d. AUTOVALUTAZIONE E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
 - e. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
 - f. COMUNICAZIONI OGGETTIVE
 - g. MISURE ULTERIORI
9. SISTEMA DISCIPLINARE
10. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 3 di 21

1. PREMESSA

KRUK Italia Srl è una società interamente controllata da KRUK S.A., capogruppo del Gruppo KRUK, multinazionale che opera nell'ambito dell'acquisto e della gestione dei crediti, sia in sofferenza che non, ed è presente ed attivo in diversi mercati europei, oltre all'Italia, tra cui Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Lussemburgo e Malta.

In ognuno di questi paesi il Gruppo KRUK punta a diventare leader di mercato nella gestione del recupero crediti e nell'acquisto di portafogli di crediti in sofferenza.

Con atto di fusione per incorporazione del 22.06.2017, avente efficacia dal 01.07.2017, la società KRUK Italia Srl (d'ora in poi per brevità "**KRUK Italia**" o la "**Società**") ha incorporato con atto di fusione mediante incorporazione, la società Credit Base International Srl, specializzata nel recupero crediti stragiudiziale e nelle attività di negoziazione e gestione dei portafogli di crediti NPL.

Nello specifico, KRUK Italia ha per oggetto l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi ed è munita di licenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 R.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti "**TULPS**") e successive modificazioni, ad esclusione delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 58/1998 e quelle di mediazione di cui alla L. 39/1989, le attività professionali protette di cui alla L. 1815/1939 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Con riferimento alle attività di recupero stragiudiziale dei crediti, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, la Società è annoverata tra i soggetti obbligati all'applicazione della normativa volta al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cd. *Soggetti Obbligati*) in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 lettera h) del D.Lgs. 231/2007, nella qualità di operatore non finanziario che esercita attività di *recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS*.

In tale contesto, KRUK Italia adotta la presente Policy Antiriciclaggio (d'ora in avanti "**Policy**") al fine di rispondere in modo adeguato all'esigenza di predisporre idonei strumenti di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottando una politica aziendale in linea con le disposizioni normative e gli standard internazionali e nazionali vigenti, nonché con le linee guida e le istruzioni operative emanate dal GRUPPO KRUK in materia e dai Master Servicers.

La presente Policy costituisce, pertanto, il documento di riferimento di KRUK Italia ed ha quale scopo la definizione delle responsabilità, dei compiti e delle modalità operative da adottare nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. FONDAMENTO NORMATIVO DELLA PRESENTE POLICY

La presente Policy è adottata in conformità al seguente complesso normativo:

In ambito sovranazionale:

- a) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (cd. *V Direttiva Antiriciclaggio*) che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
- b) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (cd. *IV Direttiva Antiriciclaggio*) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 4 di 21

fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE (*III Direttiva Antiriciclaggio*) del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione;

- c) Raccomandazioni e Note interpretative elaborate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATF-GAFI) del febbraio 2012 ed aggiornate ad ottobre 2016 recanti “*Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa*”.

In ambito nazionale:

- a) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*” e successive modifiche e integrazioni tra le quali:
- (i) Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che ha dato attuazione alla IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), modificando il D.Lgs. 231/2007 (e il D.Lgs.109/07), introducendo diverse novità, fra le quali in particolare:
- nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte;
 - approccio basato sulla profilatura del rischio (risk based approach);
 - nuove regole per l'applicazione di misure semplificate/rafforzate di adeguata verifica
 - individuazione di requisiti per la conservazione di dati e informazioni
 - revisione del regime sanzionatorio con misure effettive e dissuasive.
- (ii) Il Decreto Legislativo n. 125/2019 del 4 ottobre 2019 che ha dato attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843) che ha introdotto novità, fra le quali in particolare:
- l'introduzione del Registro delle imprese contenenti informazioni relative alla titolarità effettiva;
 - l'estensione dell'applicabilità degli obblighi di adeguata verifica anche nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, da parte degli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti e dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società;
 - l'introduzione di misure rafforzate di adeguata verifica: modifica del perimetro di applicabilità degli obblighi ed estensione degli adempimenti in caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
 - l'introduzione dell'operatività a distanza: nuovi strumenti e modalità di gestione degli adempimenti in caso di operatività a distanza.
- b) Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 recante “*determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*”;



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 5 di 21

- c) Provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante “*istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*” e successive modifiche e integrazioni;
- d) Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante “*Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231*”⁽¹⁾;
- e) Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante “*Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*” e successivi chiarimenti;
- f) Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante “*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”.

In ambito interno:

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende:

- (i) il Codice Etico di KRUK Italia Srl;
- (ii) il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 in cui sono specificati i meccanismi di controllo adottati per identificare le condotte rientranti nelle aree di rischio del riciclaggio e/o dell'autoriciclaggio e del finanziamento del terrorismo al fine di attivare tempestivi interventi, nel caso in cui si riconoscano eventuali anomalie;
- (iii) la Politica del Gruppo per le Società del Gruppo KRUK riguardante la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- (iv) i principi di cui alle *Linee Guida in materia di Antiriciclaggio* elaborate dal Master Servicer (Banca Finanziaria Internazionale, di seguito per brevità FININT lato Itacapital e Zenith Service S.p.a., di seguito per brevità Zenith lato KRUK Investimenti), con particolare – ma non esclusivo – riferimento agli obblighi di segnalazione verso il Master Servicer stesso (che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 cui si fa espresso rinvio).

3. DEFINIZIONI

a. DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, si intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono

¹⁾ I provvedimenti di cui sopra, atteso il regime transitorio conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, devono considerarsi tuttora in vigore ed applicabili, ancorché non direttamente alle società di recupero crediti che non sono soggette alla vigilanza di Banca d’Italia.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 6 di 21

da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

b. DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.lgs. 231/2007, si intende per finanziamento del terrorismo:

- qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

c. ALTRE DEFINIZIONI

Alla luce di quanto stabilito nelle disposizioni normative richiamate – rimandandosi alle stesse per un compendio definitorio più completo – si intendono per:

- a. “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico ⁽²⁾;
- b. “*Delegato del Responsabile SOS*”: soggetto delegato dal Responsabile SOS (identificato *ex lege* nel legale rappresentante) alla valutazione delle segnalazioni ricevute ed alla trasmissione all'UIF di quelle ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- d. “*esecutore*”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

²⁾ Si precisa che con il termine “cliente” (utilizzato in aderenza al dettato normativo), nel caso di soggetti che effettuano l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, come nel caso di KRUK Italia, deve anche intendersi “debitore”.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 7 di 21

- e. “*indicatori di anomalia*”: esemplificazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (emanate e periodicamente aggiornate dall’UIF e/o dalle altre Autorità), volte a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive delle operazioni sospette;
- f. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie ⁽³⁾;
- g. “*operazione*”: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
- h. “*operazioni collegate*”: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
- i. “*operazione frazionata*”: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- j. “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- k. “*operazione sospetta*”: l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- l. “*Paesi terzi ad alto rischio*”: Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva ⁽⁴⁾;
- m. “*persone politicamente esposte*”: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, secondo i criteri indicati all’art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 ⁽⁵⁾;

³⁾ Non rientrano in tale categoria gli effetti cambiari in quanto sono considerati promesse di pagamento (cfr. in tal senso UNIREC “Guida Rapida all’Antiriciclaggio per le Imprese a tutela del credito”).

⁴⁾ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en

⁵⁾ Art. 1 comma 2, lett. dd): “persone politicamente esposte”: *le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 8 di 21

- n. *“prestazione professionale”*: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
- o. *“Responsabile Antiriciclaggio”*: soggetto individuato all’interno di KRUK Italia Srl e dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, al quale è affidata la prevenzione e la gestione, in maniera uniforme, del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- p. *“Responsabile SOS”*: soggetto responsabile della trasmissione all’UIF, mediante il portale INFOSAT-UIF, delle segnalazioni di operazioni sospette, normativamente individuato nel titolare dell’attività o nel legale rappresentante, con facoltà di delegare l’esercizio della suddetta attività;
- q. *“Schemi rappresentativi di comportamenti anomali”*: modelli elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- r. *“Segnalazione di operazione sospetta”*: trasmissione all’UIF delle operazioni in relazione alle quali sia sorto il sospetto, o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

-
- 1. *sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:*
 - 1.1. *Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.2. *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.3. *membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;*
 - 1.4. *giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.5. *membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;*
 - 1.6. *ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;*
 - 1.7. *componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;*
 - 1.8. *direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;*
 - 1.9. *direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;*
 - 2. *sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;*
 - 3. *sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:*
 - 3.1. *le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;*
 - 3.2. *le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;*

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 9 di 21

- s. *“titolare effettivo”*: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, l'operazione è eseguita.

4. DESTINATARI

La presente Policy, predisposta dal Responsabile Antiriciclaggio di concerto con il Compliance Officer e approvata dal CDA di KRUK Italia Srl, è diffusa ai seguenti destinatari (d'ora in avanti i **“Destinatari”**):

- a. soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale (Amministratore Delegato, Componente del Consiglio di Amministrazione, Procuratori, Dirigenti);
- b. soggetti individuati quali destinatari dei compiti di gestione e controllo degli adempimenti normativamente previsti in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Responsabile Antiriciclaggio, Delegato del Responsabile SOS);
- c. soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto a quelli di cui alla lettera a) e svolgono un ruolo nell'ambito delle attività esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Responsabili dei controlli di primo livello).

Tutti i Destinatari della presente Policy sono tenuti, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, ad agire nel pieno rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra menzionate e dalle disposizioni di cui alla presente Policy.

I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare al Responsabile Antiriciclaggio ogni violazione che dovesse essere loro nota delle disposizioni della presente Policy.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Policy, nonché l'omessa segnalazione di eventuali violazioni dello stesso, costituiscono autonomo illecito disciplinare, con conseguente attivazione del “sistema disciplinare” di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in conformità a quanto stabilito nella presente Policy, par. 9 “Sistema disciplinare”.

5. FLUSSI INFORMATIVI

Nell'ottica di agevolare lo svolgimento delle attività e dei controlli volti alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Società riserva particolare attenzione ad una completa e tempestiva trasmissione dei flussi informativi tra le varie funzioni di controllo e tra esse e gli organi aziendali.

A tali fini, il Responsabile Antiriciclaggio ed il Delegato del Responsabile SOS hanno libero accesso a tutte le informazioni relative all'attività svolta dall'Ente, nonché a tutta la documentazione e le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Essi hanno, altresì, il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti dai vertici aziendali, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 10 di 21

Tutte le risorse coinvolte nell'ambito delle attività a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono collaborare in tal senso.

A tal fine, i Destinatari della presente Policy sono tenuti a segnalare al Responsabile Antiriciclaggio ed al Delegato del Responsabile SOS, **tempestivamente e senza indugio**, eventuali condotte od operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, nonché qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È garantito lo scambio costante di informazioni tra il Responsabile Antiriciclaggio ed il Delegato del Responsabile SOS e tra questi e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Tutti i Destinatari della presente Policy, ciascuno con riferimento al proprio ruolo ed alle proprie funzioni, devono essere formati ed informati in merito all'adozione della presente Policy, nonché sui temi relativi agli obblighi normativamente previsti in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa; ogni ventiquattro mesi ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini della presente Policy e delle attività ad esso connesse occorre sottoporre tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento.

Il cambiamento di mansioni deve essere comunicato tempestivamente al personale esterno che organizza i corsi.

L'omessa organizzazione e/o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione della presente Policy e conseguente attivazione del sistema disciplinare di cui al MOG231 in conformità a quanto stabilito dalla presente Policy, par. 9 "Sistema disciplinare".

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo deve considerarsi di essenziale importanza lo sviluppo di un assetto organizzativo antiriciclaggio che assolve alla necessità di garantire:

- l'uniformità nella gestione delle attività sociali;
- l'uniformità nell'adempimento degli obblighi normativamente previsti;
- la complessiva e coerente supervisione delle attività svolte;
- la condivisione dei flussi informativi e delle procedure di controllo;
- una limitata parcellizzazione dei processi valutativi e dei flussi informativi;
- la condivisione e l'aggiornamento sincronico dei presidi di prevenzione dei rischi.

Tali esigenze vengono assolte, nel rispetto della *Politica del Gruppo per le Società del Gruppo KRUK riguardante la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* mediante l'individuazione delle seguenti funzioni:

a. RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile Antiriciclaggio è il soggetto individuato dalla Società, dotato di autonomia e indipendenza, deputato a verificare l'idoneità e la funzionalità delle procedure aziendali e *Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.*



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 11 di 21

l'osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione e gestione del rischio di coinvolgimento della società in ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Al Responsabile Antiriciclaggio, supportato dal Compliance Officer, competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- identificazione delle norme applicabili in ordine alla prevenzione e gestione dei rischi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e valutazione dell'impatto delle stesse sui processi e sulle procedure interne;
- definizione della politica aziendale in materia di prevenzione delle ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e predisposizione della presente Policy, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo;
- gestione delle attività di formazione del personale in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- verifica della coerenza delle procedure aziendali, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- supervisione e verifica circa il corretto adempimento degli obblighi normativamente previsti, nonché di quanto previsto dalla presente Policy;
- verifica dell'idoneità dei controlli di primo livello e delle procedure adottate per la rilevazione delle anomalie e delle operazioni sospette;
- controllo (anche a campione) circa l'efficacia e la funzionalità delle attività di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- effettuazione periodica dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ⁽⁶⁾, nonché individuazione delle azioni di mitigazione del rischio e predisposizione del relativo documento annuale da sottoporre all'organo amministrativo, in ottemperanza all'approccio globale al rischio, adottato dal Gruppo KRUK;
- segnalazione all'organo amministrativo delle criticità ed anomalie riscontrate, nonché delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente Policy;
- segnalazione alle competenti Autorità di fatti o atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo;

Il Responsabile Antiriciclaggio è altresì tenuto a comunicare, **entro trenta giorni**, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui alle misure ulteriori previste dagli artt. 49 commi 1, 5, 6, 7, 12 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) del D.lgs. 231/2007 di cui abbia notizia nell'esercizio delle proprie attività.

b. DELEGATO DEL RESPONSABILE SOS

⁶⁾ Si specifica, tuttavia, che tale esercizio di autovalutazione, sicuramente raccomandabile, non è obbligatorio per le società di recupero crediti non essendo dirette destinatarie della regolamentazione di Banca d'Italia.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 12 di 21

Il Responsabile SOS di KRUK Italia Srl, normativamente coincidente con il legale rappresentante della Società, delega le proprie funzioni a mezzo di atto formale ad un soggetto dotato di autonomia e indipendenza (Delegato del Responsabile SOS), su cui grava l'obbligo - previsto dal Capo III del D.Lgs.231/2007 - di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, il soggetto individuato quale Delegato del Responsabile SOS:

- riceve le segnalazioni interne relative a situazioni anomale od operazioni sospette;
- con riferimento alle segnalazioni di cui sopra, valuta il livello di rischio delle stesse sulla base dei principi di analisi del rischio di cui alla presente Policy e della corrispondenza con gli Indicatori di anomalia e dei Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali forniti dalle Autorità;
- ottempera all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette così come disciplinato nella presente Policy, trasmettendo all'UIF, previa registrazione al portale (senza ritardo e ove possibile prima di eseguire l'operazione) le segnalazioni ricevute quando abbia il sospetto o nutra ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso ovvero che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- in ossequio a quanto previsto negli *Special Servicing Agreements* e nelle *Linee Guida in Materia di Antiriciclaggio* inviate da FININT e da ZENITH (e successive modifiche), trasmette altresì la segnalazione di cui sopra senza ritardo ai Master Servicers individuati per ciascuna operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 130/1999

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Delegato del Responsabile SOS:

- gode di libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- svolge un ruolo di interlocuzione con l'UIF, corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa;
- condivide, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione con il Responsabile Antiriciclaggio;
- ferma la tutela della riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione, consente al Responsabile Antiriciclaggio di accedere alle informazioni relative alla segnalazione di operazione sospetta;
- rispetta e far rispettare i divieti di comunicazione imposti dall'art. 39 del D.Lgs. 231/2007.

c. RESPONSABILI DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Rientrano in tale categoria le risorse di KRUK Italia Srl che svolgono ruoli di controllo di primo livello sulle attività esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Essi sono i primi destinatari delle disposizioni di cui alla presente Policy e della normativa di riferimento in quanto garantiscono il controllo costante e diretto sulle operazioni svolte in uno con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 13 di 21

A tali fini, i responsabili dei controlli di primo livello sono tenuti a segnalare al Responsabile Antiriciclaggio ed al Delegato del Responsabile SOS tutte le anomalie di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli obblighi previsti dalla presente Policy.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

Le disposizioni previste nella presente Policy richiamano e diventano parte integrante del più ampio sistema di *compliance antiriciclaggio* adottato da KRUK Italia Srl con particolare ma non esclusivo riferimento alla seguente documentazione:

- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 (MOG 231), con particolare riferimento alla Procedura n. 2 “*Gestione dei Flussi Finanziari e degli Obblighi Antiriciclaggio*” e alla Procedura n. 1 “*Gestione dei rapporti con l’Organismo di Vigilanza*”;
- Codice Etico adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Sistema di *governance*;
- Politica del Gruppo per le Società del Gruppo KRUK riguardante la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione della Qualità;
- Special Servicing Agreements;
- Linee Guida in Materia di Antiriciclaggio (di Banca Finanziaria Internazionale e Zenith Service S.p.a.).

a. OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ⁽⁷⁾

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 17 e ss. del D.Lgs. 231/2007, la Società (quale *soggetto obbligato* ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. h), D.Lgs. 231/2007) è tenuta ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale nei seguenti casi:

- a) in occasione dell’esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento – anche tramite terzi pagatori o cessioni a terzi del/i credito/i cartolarizzato/i – per un importo pari o superiore a euro 15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o più operazioni frazionate;
- b) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo ⁽⁸⁾;

⁷ Si precisa che con il termine “cliente” (utilizzato in aderenza al dettato normativo), nel caso di soggetti che effettuano l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, come nel caso di KRUK Italia, deve anche intendersi “debitore”.

⁸ Nelle istruzioni di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a del Giugno 2021 e successive integrazioni e chiarimenti a mezzo email (del 18/06/2021, 26/07/2021 e 29/07/2021), l’obbligo di adeguata verifica dello special servicer deve essere assolto:

- (i) solo con riferimento ai rapporti relativi a dilazioni di pagamento che modifichino o sostituiscano i termini del contratto originario da cui il credito cartolarizzato trae origine (quindi l’obbligo non deve essere assolto con riferimento alle dilazioni di pagamento concordate dalle Cedenti – anche per il tramite di propri servicers esterni – pre-cessione e che la Cessionaria prosegue “*in continuita*”);

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 14 di 21

- c) sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela comporta, nello specifico, lo svolgimento delle seguenti attività⁹⁾:

1. identificazione e verifica dell'identità del cliente e di eventuali esecutori dell'operazione delegati ad operare (garanti/coobbligati):

- prima dell'esecuzione dell'operazione;
- in presenza del cliente/esecutore (salvo che nei casi espressamente previsti dall'art. 19 D.Lgs. 231/2007);
- mediante la richiesta di esibizione di un documento d'identità non scaduto o di un altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile ed indipendente ed il confronto dei dati ivi contenuti con quelli effettivamente resi.

Nel caso in cui il cliente sia una società o un ente l'attività di identificazione e verifica deve avvenire mediante l'analisi:

- dei dati relativi alla persona giuridica, mediante richiesta di: (I) visura camerale; (II) codice fiscale/P.IVA; (III) documentazione comprovante la struttura proprietaria e di controllo del cliente (es. Statuto o Organigramma); (IV) la documentazione comprovante l'eventuale iscrizione ad albi o ad elenchi normativamente prevista;
- dei dati relativi alle persone fisiche rappresentanti dell'ente;
- dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e dei poteri degli esecutori delegati ad eseguire l'operazione.

2. identificazione del titolare effettivo⁽¹⁰⁾ dell'operazione e verifica della sua identità:

- contestualmente all'identificazione del cliente (senza che sia necessaria la presenza del titolare effettivo);
- mediante raccolta e valutazione delle informazioni e delle documentazioni fornite dal cliente sotto la sua responsabilità;

(ii) solo con riferimento a piani di rientro a titolo oneroso, ovvero quando oltre al GBV ceduto, vengono applicati ulteriori interessi (legali e/o di mora) e/o costi (es. spese legali ad esclusione di quelle vive oggettive e documentabili quali contributo unificato e marche da bollo).

Di diverso avviso Zenith Service S.p.a secondo il quale, al netto del punto (i) che resta valido, per le dilazioni di pagamento negoziate ex novo dallo Special Servicer (in nome e per conto della Cessionaria creditrice), l'obbligo di adeguata verifica deve essere assolto dal medesimo sempre, indipendentemente dalla durata o dall'importo delle singole rate, a nulla rilevando la distinzione tra piano di rientro a titolo oneroso o gratuito.

⁹⁾ Si specifica che le attività elencate sono quelle previste dalla normativa antiriciclaggio e non sostituiscono, ma si aggiungono, alle istruzioni impartite dal Master Servicer (da questi aggiornate a seconda degli eventuali cambiamenti introdotti da modifiche alla normativa e/o dalla regolamentazione di Banca d'Italia).

¹⁰⁾ Per la definizione ed i criteri per la determinazione del titolare effettivo si fa rinvio agli artt. 1, lett. pp) e 20 del D.Lgs.231/2007.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 15 di 21

- mediante raccolta e valutazione di ulteriore documentazione, acquisita anche mediante richiesta di accesso al Registro di cui all'art. 21 D.lgs. 231/2007.
3. riscontro della veridicità delle informazioni e dei dati identificativi contenuti nei documenti acquisiti all'atto di identificazione:
- in caso di dubbi, incertezze o incongruenze sorte nel corso della verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore dell'operazione;
 - attraverso il ricorso a fonti attendibili ed indipendenti (quali banche dati riferibili ad una Pubblica Amministrazione o a soggetti privati autorizzati) ovvero attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al D.lgs. 64/2011;
4. acquisizione e valutazione di informazioni su natura e scopo dell'operazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle relative a:
- relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo;
 - attività lavorativa del cliente;
 - situazione economico-patrimoniale del cliente;
5. verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti con il cliente, nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

➤ **misure semplificate di adeguata verifica della clientela**

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, individuato (con riferimento al cliente, all'operazione ed all'area geografica) sulla base dei criteri indicati all'art. 23 D.Lgs. 231/2007 ovvero degli ulteriori fattori di basso rischio individuati dalle Autorità di vigilanza di settore, la Società può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti di cui al punto precedente.

Il beneficio della verifica semplificata della clientela non si applica, seppur in presenza degli indici di cui sopra, nel caso in cui:

- sia impossibile compiere le attività di adeguata verifica della clientela;
- vi sia motivo di ritenere che le informazioni ricevute non siano attendibili;
- vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

➤ **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela**

Nel caso in cui sussista un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, individuato (con riferimento al cliente, all'operazione ed all'area geografica) sulla base dei criteri indicati all'art. 24 D.Lgs. 231/2007, la Società è tenuta ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

In ogni caso, la Società applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di:



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 16 di 21

- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea ⁽¹¹⁾;
- clienti o esecutori dell'operazione che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Nei casi sopra descritti, la Società è tenuta ad applicare una o più fra le seguenti misure:

1. acquisizione di documenti, dati o informazioni supplementari sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo;
2. ulteriori verifiche e richieste di certificazione dei documenti forniti e delle informazioni acquisite;
3. approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura dell'operazione;
4. intensificazione della frequenza delle procedure di adeguata verifica.

In presenza di Persone Politicamente Esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, la Società è tenuta a:

- ottenere – prima dell'operazione – l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente;
- applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati;
- assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto.

b. OBBLIGO DI ASTENSIONE

In ossequio a quanto previsto dall'art. 42 D.lgs. 231/2007, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela la Società deve astenersi dall'eseguire le operazioni con il soggetto non verificato.

L'astensione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Delegato del Responsabile SOS ai fini della valutazione circa la eventuale segnalazione di operazione sospetta.

c. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 231/2007, all'esito dell'attività di adeguata verifica della clientela, la Società deve conservare per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero dell'esecuzione della prestazione:

- i. la copia dei documenti acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

¹¹⁾ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en
Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 17 di 21

- ii. le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria, relative alle operazioni;
- iii. tutti gli ulteriori dati e informazioni acquisiti all'esito delle attività di adeguata verifica della clientela necessari a ricostruire quantomeno:
 - i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione;
 - la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - i mezzi di pagamento utilizzati.

La conservazione ed il trattamento dei dati e delle informazioni acquisite devono avvenire nel rispetto delle norme dettate in materia di protezione dei dati personali.

d. AUTOVALUTAZIONE E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

L'autovalutazione è finalizzata ad individuare il grado di esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l'adeguatezza dei presidi di mitigazione del rischio posti in essere dalla Società.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs 231/2007 e nell'ambito dell'approccio globale al rischio adottato dal Gruppo KRUK, la Società si impegna a condurre annualmente un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta, sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

e. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Il Delegato del Responsabile SOS (previa registrazione al sistema di segnalazione online del portale INFOSTAT-UIF) provvede a trasmettere **senza ritardo** all'UIF una segnalazione di operazione sospetta (SOS) in tutti i casi in cui sorga il sospetto o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso ovvero che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Analogamente, in ossequio a quanto previsto negli *Special Servicing Agreements* e nelle *Linee Guida in Materia di Antiriciclaggio* inviate dai Master Servicers, la segnalazione di cui sopra deve essere

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 18 di 21

effettuata **senza ritardo** al Master Servicer individuato per ciascuna operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 130/1999.

A tali fini, i Responsabili dei controlli di primo livello deputati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono tenuti a segnalare senza ritardo al Delegato del Responsabile SOS ed al Responsabile Antiriciclaggio ogni operazione o situazione sospetta di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

È in ogni caso assicurata la piena riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione.

Spetta unicamente al Delegato del Responsabile SOS la valutazione circa la fondatezza della segnalazione e la conseguente trasmissione della stessa all'UIF ed al Master Servicer, ovvero l'archiviazione della segnalazione stessa quando gli elementi di sospetto siano privi di consistenza, formalizzando e lasciando in ogni caso adeguata traccia del percorso valutativo.

A tali fini, il Delegato del Responsabile SOS deve compiere una preventiva e responsabile valutazione globale della segnalazione interna ricevuta, sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili.

È in ogni caso tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di anomalia, anche in assenza di segnalazione interna.

Il Delegato del Responsabile SOS, ai fini della individuazione delle operazioni sospette che necessitano di essere trasmesse, tiene conto di tutti gli elementi – oggettivi e soggettivi – dai quali possa sorgere il sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Segnatamente, il sospetto può essere desunto:

- dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura delle operazioni o dal loro frazionamento;
- degli esiti delle attività di adeguata verifica della clientela;
- dall'analisi del profilo di rischio del cliente;
- dalla valutazione circa il profilo economico-patrimoniale del cliente o del titolare effettivo, dalle attività svolte e dal confronto con le operazioni richieste;
- da ulteriori circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate, anche sulla base di precedenti segnalazioni;
- dalla corrispondenza con i cd. *Indicatori di anomalia* emanati e periodicamente aggiornati dall'UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera e) del D.lgs. 231/2007;
- dalla corrispondenza con gli ulteriori *Indicatori di anomalia* emanati dal Ministero dell'Interno con Decreto 17 febbraio 2011 “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*”;
- dalla corrispondenza con i cd. *Modelli e schemi rappresentativi di comportamento anomali* diffusi dall'UIF ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. 231/2007.

La segnalazione deve essere effettuata **senza ritardo** rispetto al momento di conoscenza degli elementi di sospetto e, qualora possibile, **prima di compiere l'operazione**.

L'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta non comporta, di per sé, l'obbligo di astensione dal compimento dell'operazione che, non prima di avere trasmesso la segnalazione, deve comunque essere svolto per evitare di mettere sull'avviso il soggetto segnalato.

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 19 di 21

La trasmissione all'UIF della segnalazione da parte del Delegato del Responsabile SOS avviene in via telematica tramite il portale INFOSTAT-UIF con le modalità indicate nel provvedimento dalla UIF stessa del 4 maggio 2011 recante *"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"* che qui si intende integralmente richiamato.

È fatto divieto di portare a compimento l'operazione fino a quando non sia completato l'iter di segnalazione di operazione sospetta, salvo oggettiva impossibilità di interrompere l'operazione o rischio di pregiudizio per la prosecuzione delle attività di indagine.

In tali ipotesi, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all'UIF.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere nel rispetto della normativa antiriciclaggio e del principio di buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

È fatto divieto di dare comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione e dell'invio di ulteriori informazioni richieste dall'UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

f. COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Fermi gli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Ente trasmette altresì all'UIF, con cadenza periodica, i dati e le informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo così come stabilito dall'art. 47 D.Lgs. 231/2007 e con le modalità previste dalle Istruzioni emesse dall'UIF cui si fa espresso rinvio.

g. MISURE ULTERIORI

L'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 concernenti le misure ulteriori per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo comporta le seguenti prescrizioni.

In applicazione degli artt. 49 ss. del D.Lgs. 231/2007:

a) sono vietati:

- il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 999,99 euro ⁽¹²⁾ ovvero nel caso in cui sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento mediante disposizione accettata per iscritto da tali enti, previa consegna ai medesimi della somma in contanti;

- l'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

¹²⁾ Nuovo limite a decorrere dal 1° gennaio 2022.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 20 di 21

- l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
- b) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane s.p.a.;
- d) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità;
- e) il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 231/2007 il Responsabile Antiriciclaggio e/o il Legale Rappresentante, devono comunicare tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le infrazioni alle misure ulteriori di cui all'art. 49 commi 1, 5, 6, 7, e 12 e all'art. 50 di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle attività tipiche della Società.

La comunicazione al Ministero delle infrazioni alle prescrizioni elencate deve avvenire tempestivamente ed in ogni caso entro trenta giorni dalla notizia dell'infrazione.

Tuttavia, se l'oggetto dell'infrazione consiste in una operazione sospetta già segnalata ai sensi della presente Policy, non sussiste l'obbligo di ulteriore comunicazione al Ministero.

Al contrario, non si deve procedere a trasmissione di segnalazione di operazione sospetta (salvo diversa valutazione del Delegato del Responsabile SOS) per fatti che attengano esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

8. SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio)

Le disposizioni previste nella presente Policy richiamano e diventano parte integrante del più ampio sistema di *compliance antiriciclaggio* adottato da KRUK Italia Srl con particolare riferimento al MOG 231 ed al Codice Etico adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il MOG 231, infatti, previene – tra gli altri – anche i reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

Il richiamato MOG 231 prevede al suo interno un autonomo “Sistema Disciplinare” (diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria) che sanziona, tra il resto:

- la violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- la violazione delle procedure e dei protocolli interni di prevenzione e gestione dei rischi di reato.

Pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Policy, nonché l'omessa segnalazione di eventuali violazioni della stessa, costituiscono violazione grave del MOG 231, con

Tutta la documentazione relativa alla presente Policy Antiriciclaggio, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di KRUK Italia Srl, da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



15.02.2022

POLICY ANTIRICICLAGGIO

Rev. 2022/00

Pag. 21 di 21

conseguente attivazione del sopra richiamato “Sistema Disciplinare”, cui si fa integralmente richiamo.

Tutti i Destinatari della presente Policy, pertanto, sono destinatari del sistema disciplinare di cui al MOG 231 in conseguenza di eventuali violazioni della presente Policy, a seconda dei rispettivi livelli di inquadramento.

9. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Al fine di consentire un costante adeguamento delle disposizioni e dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo alla normativa vigente, la presente Policy viene sottoposta a revisione ed aggiornamento quantomeno annuale e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione della stessa, muti la struttura interna ovvero intervengano novelle legislative in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ovvero, ancora, intervengano indicazioni da parte delle Autorità atte a determinare la necessità di aggiornamento della Policy.

L'aggiornamento della Policy è a cura del Responsabile Antiriciclaggio, con il supporto del Compliance Officer, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento richiamata precedentemente.